



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1156 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2026

che stabilisce la data di entrata in funzione dell'archivio comune di dati di identità a norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nei settori delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione.
- (2) Tale quadro consta di una serie di componenti dell'interoperabilità, tra cui l'archivio comune di dati di identità (CIR). Il CIR crea un fascicolo individuale per ciascuna persona registrata nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nel sistema europeo per il confronto delle impronte digitali (Eurodac) o nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN). Questa componente è istituita per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nei sistemi, sostenere il rilevatore di identità multiple (MID) e semplificare l'accesso per le autorità designate specificate nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti.
- (3) A norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, la Commissione deve fissare la data a decorrere dalla quale il CIR entra in funzione, una volta soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818. Tale data deve cadere entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.

⁽¹⁾ GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj>.

⁽²⁾ GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj>.

- (4) La Commissione ha verificato che gli atti di esecuzione necessari per il funzionamento del CIR siano stati adottati ^(?); che l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del CIR che ha effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri; che eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui all'articolo 18 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e le abbia comunicate alla Commissione; che eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dei meccanismi e delle procedure di controllo automatico della qualità dei dati, degli indicatori comuni per la qualità dei dati e delle norme minime di qualità, che è effettuato in cooperazione con le autorità gli Stati membri.
- (5) È pertanto opportuno fissare la data a decorrere dalla quale entra in funzione il CIR.
- (6) Dato che i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 si basano sull'*acquis* di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tali regolamenti nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa in conformità del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁴⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁶⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁷⁾.

^(?) Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 settembre 2021, che stabilisce le specifiche della procedura di cooperazione per quanto riguarda gli incidenti di sicurezza che hanno o possono avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti dell'interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati, a norma dell'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2021) 6663]; decisione di esecuzione della Commissione, del 16 settembre 2021, che stabilisce le specifiche della procedura di cooperazione per quanto riguarda gli incidenti di sicurezza che hanno o possono avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti dell'interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati, a norma dell'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2021) 6664]; decisione di esecuzione della Commissione, del 20 gennaio 2022, che stabilisce le specifiche per le soluzioni tecniche per gestire le richieste di accesso dell'utente ai fini dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 e per agevolare la raccolta delle informazioni ai fini dell'elaborazione delle relazioni e delle statistiche ai fini dell'articolo 78, paragrafi 7 e 9, del regolamento (UE) 2019/817 [C(2022) 46 final]; decisione di esecuzione della Commissione, del 20 gennaio 2022, che stabilisce le specifiche per le soluzioni tecniche per gestire le richieste di accesso dell'utente ai fini dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/818 e per agevolare la raccolta delle informazioni ai fini dell'elaborazione delle relazioni e delle statistiche ai fini dell'articolo 74, paragrafi 7 e 9, del regolamento (UE) 2019/818 [C(2022) 51 final].

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439(1)/oj).

⁽⁵⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj>).

⁽⁶⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2008/178\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2008/178(1)/oj).

⁽⁷⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj>).

- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁸⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (11) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'archivio comune di dati di identità entra in funzione il 12 giugno 2026.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁸⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽⁹⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj>).